



2016/0014(COD)

23.8.2016

*****I**

PROGETTO DI RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli

(COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Daniel Dalton

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

Pagina

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO..... 5

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016)0031 – C8-0015/2016 – 2016/0014(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2016)0031),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0015/2016),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016¹,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della commissione per i trasporti e il turismo (A8-0000/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di **una revisione sostanziale** per garantire **un quadro normativo** solido, trasparente, prevedibile e sostenibile che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Emendamento

(5) Inoltre, i recenti problemi incontrati nell'attuazione del quadro di omologazione hanno fatto emergere carenze specifiche e dimostrano la necessità di **un ulteriore rafforzamento di tale quadro normativo** per garantire **che esso sia** solido, trasparente, prevedibile e sostenibile **e** che garantisca un livello elevato di sicurezza e di protezione della salute e dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) veicoli **che sono utilizzati su binari**.

Emendamento

c) veicoli **cingolati**.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 2 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni **sostanziali** del presente

Emendamento

3. Per i seguenti veicoli e macchine, il costruttore può chiedere l'omologazione del tipo o l'omologazione individuale a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le

regolamento:

prescrizioni del presente regolamento:

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione

5) "componente", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato indipendentemente da tale veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

Emendamento

5) "componente", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato indipendentemente da tale veicolo e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV ***se previsto espressamente dall'atto normativo***;

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 6

Testo della Commissione

6) "entità tecnica", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV;

Emendamento

6) "entità tecnica", un dispositivo destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di qualsivoglia degli atti normativi elencati nell'allegato IV ***se previsto espressamente dall'atto normativo***;

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 8

Testo della Commissione

8) "accessori", i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso;

Emendamento

8) "accessori", i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso, ***elencati nell'allegato XIII***;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 32

Testo della Commissione

32) "omologazione mista", un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione del veicolo completo, senza bisogno di rilasciare le schede di omologazione UE per tali sistemi;

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 35

Testo della Commissione

35) "tipo di veicolo", ***una determinata categoria*** di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;

Emendamento

35) "tipo di veicolo", ***un determinato gruppo*** di veicoli identici almeno per quanto riguarda i criteri essenziali specificati nell'allegato II, parte B, e che può comprendere varianti e versioni, come indicato nel medesimo allegato;

Emendamento 9

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 37

Testo della Commissione

37) "veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi;

Emendamento

37) "veicolo base", qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi, ***indipendentemente dal fatto che si tratti di un veicolo a motore;***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 42

Testo della Commissione

42) "omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE ***e*** per l'omologazione individuale nazionale;

Emendamento

42) "omologazione individuale", la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE ***o*** per l'omologazione individuale nazionale;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento

Articolo 3 – paragrafo 1 – punto 55

Testo della Commissione

55) "valutazione in loco", una verifica ***da parte dell'autorità di omologazione*** nella sede del servizio tecnico o di uno dei

Emendamento

55) "valutazione in loco", una verifica nella sede del servizio tecnico o di uno dei

suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;

suoi subappaltatori o una delle sue affiliate;

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo **alla classificazione delle sottocategorie di veicoli, dei** tipi di veicoli e **dei** tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Emendamento

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 88 per modificare l'allegato II relativo **ai** tipi di veicoli e **ai** tipi di carrozzeria, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione dei singoli veicoli, designa un'autorità di omologazione unica responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e dell'adempimento degli obblighi descritti al capitolo XV.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici e di *raccogliere* i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le autorità di vigilanza del mercato, qualora lo ritengano necessario e giustificato, possano avere il diritto di accedere ai locali degli operatori economici *sul loro territorio* e di *prelevare* i campioni di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche necessari ai fini delle prove di conformità.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno *quadriennale* e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri *e* alla Commissione. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, in particolare il numero di omologazioni rilasciate e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.

Emendamento

6. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di omologazione. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno *triennale* e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri, alla Commissione *e al forum istituito ai sensi dell'articolo 10*. Lo Stato membro interessato mette una sintesi dei risultati a disposizione del pubblico, *la quale include* in particolare il numero di omologazioni rilasciate *o respinte, l'oggetto della scheda di omologazione* e l'identità dei costruttori cui sono state rilasciate.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **quadriennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.

Emendamento

7. Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno **triennale** e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati, ***che include in particolare il numero di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti a prova o a valutazione di altro tipo. La sintesi comprende un elenco di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che non risultano conformi alle eventuali prescrizioni del presente regolamento, l'identità dei relativi costruttori e una breve descrizione della natura della non conformità.***

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire criteri comuni per nominare, esaminare e valutare le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato a livello nazionale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Uno Stato membro in cui più di un'autorità di omologazione è responsabile dell'omologazione dei veicoli, compresa l'omologazione individuale dei veicoli, designa un'unica autorità di omologazione responsabile dello scambio di informazioni con le autorità di omologazione degli altri Stati membri e degli obblighi descritti al capitolo XV del presente regolamento.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento ***nonché alla correttezza delle omologazioni***. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni ***statisticamente rilevanti***. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni.

Emendamento

1. Le autorità di vigilanza del mercato effettuano controlli regolari per verificare la conformità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche ai requisiti di cui al presente regolamento. Detti controlli sono effettuati su scala adeguata, tramite controlli documentali e prove reali di guida nonché prove di laboratorio sulla base di campioni ***adeguati***. Nello svolgimento di tale attività, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto di principi consolidati di valutazione del rischio, dei reclami e di altre informazioni, ***comprese le eventuali informazioni fornite da collaudatori terzi riconosciuti***.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità presentati dagli operatori economici.

Emendamento

3. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, le autorità di vigilanza del mercato tengono debitamente conto dei certificati di conformità, ***dei marchi di omologazione o delle schede di omologazione*** presentati dagli operatori economici.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche messi a disposizione da tali operatori.

Emendamento

Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti e entità tecniche messi a disposizione da tali operatori. ***Nel caso in cui tali operatori economici non coincidano con il costruttore, gli eventuali interventi devono essere effettuati sotto il controllo del costruttore.***

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e *ove applicabile* l'autorità di omologazione pertinente.

Emendamento

5. Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro decidano di ritirare dal mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica in conformità all'articolo 49, paragrafo 5, informano l'operatore economico interessato e l'autorità di omologazione pertinente.

Or. en

Emendamento 23

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 7**

Testo della Commissione

7. *Gli Stati membri esaminano e valutano periodicamente il funzionamento delle loro attività di vigilanza. Tali esami e valutazioni hanno una periodicità almeno quadriennale e i relativi risultati sono comunicati agli altri Stati membri e alla Commissione. Lo Stato membro interessato rende pubblica una sintesi dei risultati.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 24

**Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 8**

Testo della Commissione

8. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se

Emendamento

8. Le autorità di vigilanza del mercato dei diversi Stati membri coordinano le loro attività di vigilanza del mercato, cooperano tra di loro e condividono, anche con la Commissione, i risultati di tali attività. Se

del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni.

del caso, le autorità di vigilanza del mercato si accordano sulla suddivisione del lavoro e sulle specializzazioni, *sotto la guida del forum istituito all'articolo 10.*

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 10

Testo della Commissione

Emendamento

10. *La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire i criteri per stabilire l'entità, la portata e la frequenza con cui devono essere effettuati i controlli di verifica della conformità dei campioni prelevati di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

soppresso

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 9

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9

soppresso

Verifica della conformità da parte della Commissione e coordinamento con gli Stati membri per l'applicazione

1. *La Commissione organizza ed effettua, o richiede l'esecuzione, su scala adeguata, di prove e ispezioni dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche già messi a disposizione sul mercato, al fine di verificare che tali veicoli, i sistemi, i componenti e le entità*

tecniche siano conformi alle omologazioni del tipo e alla legislazione applicabile, e di assicurare la correttezza delle omologazioni.

Tali prove e ispezioni possono essere svolte sui veicoli nuovi forniti dai costruttori o dall'operatore economico, secondo quanto previsto al successivo paragrafo 2.

Possono essere svolte anche su veicoli immatricolati, d'accordo con il titolare dell'immatricolazione del veicolo.

2. I costruttori titolari di omologazioni o gli operatori economici forniscono, su richiesta, alla Commissione un numero statisticamente rilevante di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche di serie scelti dalla Commissione che siano rappresentativi dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche disponibili per l'immissione sul mercato in forza di tale omologazione. Tali veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche sono forniti per essere sottoposti a prova dove, quando e per il periodo richiesti dalla Commissione.

3. Al fine di consentire alla Commissione di effettuare le prove di cui ai paragrafi 1 e 2, gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione tutti i dati relativi all'omologazione del veicolo, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche oggetto delle prove di verifica della conformità. Tali dati includono almeno le informazioni riportate nella scheda di omologazione e nei suoi allegati menzionate all'articolo 26, paragrafo 1.

Per i veicoli omologati secondo la procedura di omologazione a tappe o in più fasi, gli Stati membri forniscono alla Commissione anche la scheda di omologazione e i relativi allegati, menzionati all'articolo 26, paragrafo 1, delle omologazioni sottostanti di sistemi,

componenti ed entità tecniche.

4. I costruttori di veicoli rendono pubblici i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi pubblici e le condizioni di tale pubblicazione, fatta salva la tutela dei segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità alla legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

5. Se la Commissione stabilisce che i veicoli sottoposti a prova o a ispezione non soddisfano le prescrizioni di omologazione stabilite nel presente regolamento o in uno degli atti normativi elencati nell'allegato IV o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati errati, a norma dell'articolo 54, paragrafo 8, essa chiede senza indugio all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive appropriate per rendere i veicoli conformi a tali prescrizioni oppure adotta misure restrittive e chiede all'operatore economico di ritirare i veicoli interessati dal mercato o di richiamarli entro un periodo ragionevole, in funzione della gravità della non conformità accertata.

Qualora tali prove e ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione.

La Commissione pubblica un resoconto dei risultati di tutte le prove di verifica della conformità da essa effettuate.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione

Forum *per lo scambio di informazioni*
sull'applicazione

Emendamento

Forum sull'applicazione

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

La Commissione istituisce e presiede un
forum *per lo scambio di informazioni*
sull'applicazione ("il forum").

Emendamento

La Commissione istituisce e presiede un
forum sull'applicazione ("il forum").

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Le sue funzioni di consulenza
comprendono, *tra l'altro, la promozione
delle buone pratiche, lo scambio di
informazioni sui problemi di applicazione,
la cooperazione, lo sviluppo di metodi e
strumenti di lavoro, lo sviluppo di una
procedura per lo scambio elettronico di
informazioni, la valutazione di progetti di
applicazione armonizzati, le ammende e le
ispezioni congiunte.*

Emendamento

Le sue funzioni di consulenza
comprendono:

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a) contribuire alla promozione di buone pratiche volte a garantire l'attuazione efficace e armonizzata del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la valutazione, la designazione e il monitoraggio degli organismi designati e l'applicazione generale delle prescrizioni di cui al presente regolamento;

Or. en

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera b (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b) coadiuvare le autorità competenti degli Stati membri nelle attività di vigilanza del mercato, compreso il coordinamento, se opportuno e richiesto dagli Stati membri, delle attività nazionali di vigilanza del mercato su base sia regionale sia paneuropea;

Or. en

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera c (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c) valutare i risultati degli esami del funzionamento delle autorità di omologazione, sia quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 6, sia quelli successivi alla valutazione inter pares di cui all'articolo 71, paragrafo 8, e formulare raccomandazioni generali a seguito di uno o più di detti esami;

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) esaminare i risultati delle valutazioni del funzionamento delle attività di vigilanza del mercato e formulare raccomandazioni generali a seguito di uno o più di detti esami;

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2 – comma 2 – lettera e (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e) valutare l'efficacia delle attività di controllo tra cui, se del caso, la coerenza e l'efficacia di eventuali riparazioni, richiami o sanzioni applicati dagli Stati membri nel caso in cui i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche non conformi siano immessi sul mercato in più di uno Stato membro e, ove necessario, formulare raccomandazioni

generali a seguito di tale valutazione, che deve essere effettuata almeno ogni due anni.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche **da lui fabbricati e** immessi sul mercato o entrati in circolazione **sono** stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

1. Il costruttore garantisce che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato o entrati in circolazione **siano** stati fabbricati e omologati conformemente alle prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 – comma -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione.

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.

Emendamento

4. Ai fini dell'omologazione UE, un costruttore **di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche** stabilito al di fuori dell'Unione designa un rappresentante unico stabilito nell'Unione che lo rappresenti dinanzi all'autorità di omologazione. Tale costruttore nomina anche un rappresentante unico stabilito nell'Unione ai fini della vigilanza del mercato, che può essere lo stesso rappresentante designato ai fini dell'omologazione UE.

Or. en

Emendamento 38

**Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. ***Il costruttore è responsabile dinanzi all'autorità di omologazione di tutti gli aspetti della procedura di omologazione e della garanzia della conformità della produzione, indipendentemente dal fatto che egli sia direttamente coinvolto in tutte le fasi di costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica.***

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 1**

Testo della Commissione

Un costruttore che ritiene che un veicolo,

Emendamento

Qualora un veicolo, sistema, componente,

sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o **che** l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.

entità tecnica, parte o accessorio che è stato immesso sul mercato o che è entrato in circolazione non sia conforme al presente regolamento o l'omologazione sia stata rilasciata sulla base di dati non corretti, **il costruttore** adotta immediatamente le misure appropriate, necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio, per ritirarlo dal mercato o per richiamarlo, a seconda dei casi.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri **in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato messo a disposizione sul mercato o è entrato in circolazione**, indicando nel dettaglio **la non conformità** e le misure adottate.

Emendamento

2. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il costruttore informa immediatamente le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri, indicando nel dettaglio **il rischio** e le misure adottate.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Il costruttore conserva **il fascicolo** di

Emendamento

Il costruttore conserva **la scheda** di

omologazione *di cui all'articolo 24, paragrafo 4*, per un periodo di dieci anni dopo *l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli* e per un periodo di cinque anni dopo *l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche*.

omologazione *e i relativi allegati* per un periodo di dieci anni dopo *la scadenza della validità dell'omologazione UE del veicolo* e per un periodo di cinque anni dopo *la scadenza della validità dell'omologazione UE* dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche.

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34.

Emendamento

Il costruttore del veicolo tiene a disposizione delle autorità di omologazione, *per un periodo di dieci anni*, una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 34.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima *e per il tramite dell'autorità di omologazione*, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale.

Emendamento

Il costruttore fornisce a un'autorità nazionale, a seguito di una richiesta motivata di quest'ultima, una copia della scheda di omologazione UE o dell'autorizzazione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, che dimostra la conformità del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica, *delle parti o degli accessori* in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità nazionale.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 13 – titolo

Testo della Commissione

Obblighi dei rappresentanti del costruttore
in materia di vigilanza del mercato

Emendamento

Obblighi dei rappresentanti del costruttore

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Il rappresentante del costruttore *incaricato della vigilanza del mercato* esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:

Emendamento

1. Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula che il rappresentante svolga almeno i seguenti compiti:

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) avere accesso alla *documentazione informativa* di cui *all'articolo 22* e al certificato di conformità *di cui all'articolo 34*, in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni

Emendamento

a) avere accesso alla *scheda di omologazione e ai relativi allegati* e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell'Unione. Tale documentazione è messa a disposizione delle autorità di omologazione per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei veicoli e per un periodo di cinque anni dopo l'immissione sul mercato nel caso dei

dopo l'immissione sul mercato nel caso dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

sistemi, dei componenti o delle entità tecniche;

Or. en

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'importatore immette sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che **abbiano ottenuto l'omologazione UE o l'omologazione nazionale, ovvero parti o accessori che soddisfano le prescrizioni del regolamento (CE) n. 765/2008.**

Emendamento

1. L'importatore immette sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche che **rispettano il presente regolamento.**

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che **l'autorità di omologazione abbia preparato il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 24, paragrafo 4**, e che il sistema, il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.

Emendamento

Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica omologati, l'importatore si accerta che **essi dispongano di una valida scheda di omologazione e che il sistema, il componente o l'entità tecnica siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e siano conformi all'articolo 11, paragrafo 7.**

Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. ***L'importatore che ritiene che*** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricula il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme. Qualora ***ritenga che*** il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

Emendamento

3. ***Qualora*** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, e in particolare al tipo omologato, ***l'importatore*** non immette sul mercato, non consente l'entrata in circolazione né immatricula il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non è stato reso conforme.

Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio presenti un rischio grave, ***l'importatore*** ne informa il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche omologati, informa anche l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, ***esamina e*** tiene un registro dei reclami e

Emendamento

6. L'importatore, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, tiene un registro dei reclami e dei richiami dei

dei richiami dei veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali *controlli*.

veicoli, dei sistemi, dei componenti, delle entità tecniche, delle parti o degli accessori che ha immesso sul mercato e tiene i suoi distributori informati in merito a tali *reclami e richiami*.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *L'importatore informa immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni concernenti i rischi, gli incidenti sospetti, le problematiche di non conformità di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche, parti o accessori importati.*

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.

1. Laddove un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che è stato immesso sul mercato dall'importatore non sia conforme al presente regolamento, l'importatore prende immediatamente le misure appropriate necessarie a rendere conforme, **sotto il controllo del costruttore**, tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.
L'importatore informa altresì il costruttore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione.

Emendamento 53**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1***Testo della Commissione*

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.

Emendamento

Qualora un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica, una parte o un accessorio ***immesso sul mercato*** comporti un rischio grave, l'importatore fornisce immediatamente informazioni dettagliate sul rischio grave al costruttore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio è stato immesso sul mercato.

Or. en

Emendamento 54**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1***Testo della Commissione*

1. Qualora ***il distributore ritenga che*** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, non ***mette a disposizione*** sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.

Emendamento

1. Qualora un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica non sia conforme alle prescrizioni del presente regolamento, ***il distributore informa il costruttore, l'importatore e l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione e*** non ***immette*** sul mercato, non immatricola né fa entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica fino a quando non siano stati resi conformi.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Il distributore che ritiene che*** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento informa il costruttore *o* l'importatore ***per garantire che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, o dell'articolo 15, paragrafo 1, siano prese le misure appropriate necessarie a rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica, a ritirarlo dal mercato o a richiamarlo, a seconda dei casi.***

Emendamento

2. ***Qualora*** un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica che ***il distributore*** ha messo a disposizione sul mercato non sia conforme al presente regolamento, ***il distributore*** informa il costruttore *e* l'importatore.

Or. en

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce, ***in particolare***, i dettagli relativi ***al grave rischio e*** alle misure correttive adottate dal costruttore.

Emendamento

3. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l'entità tecnica, la parte o l'accessorio comporti un rischio grave, il distributore fornisce immediatamente informazioni dettagliate su tale rischio grave al costruttore, all'importatore e alle autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui tale veicolo, sistema, componente, entità tecnica, parte o accessorio è stato messo a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì delle azioni intraprese e fornisce i dettagli relativi alle misure correttive adottate dal costruttore.

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

Emendamento

2. **Fatte salve le prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV**, per l'omologazione di un sistema, l'omologazione di un componente e l'omologazione di un'entità tecnica si applica unicamente l'omologazione in un'unica tappa.

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

Emendamento

4. L'omologazione UE per la fase finale del completamento è rilasciata solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo omologato nella fase finale soddisfa al momento dell'omologazione tutte le prescrizioni tecniche applicabili, **conformemente alle procedure di cui all'allegato XVII**. La verifica comprende un controllo documentale di tutte le prescrizioni rientranti in un'omologazione UE di un tipo di veicolo incompleto rilasciata nel corso di una procedura in più fasi, anche nei casi in cui sia rilasciata per una categoria di veicolo diversa.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

6 bis. *Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell'autorità di omologazione tutti i veicoli, le componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti normativi pertinenti.*

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione a tappe;

a) una scheda informativa, riportata nell'allegato I per l'omologazione **del veicolo completo** in un'unica tappa o mista o nell'allegato III per l'omologazione **del veicolo completo** a tappe **o negli atti normativi pertinenti in caso di omologazione di un sistema, componente o entità tecnica**;

Or. en

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di **domanda**.

d) ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di **omologazione**.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico ***messo a disposizione dalla Commissione, ma può anche essere fornito su carta.***

Emendamento

2. Il fascicolo informativo è fornito in un formato elettronico.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti ***applicabili*** elencati nell'allegato IV.

Emendamento

Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE ***o UNECE***, compresi i verbali di prova ***e le schede informative***, richieste a norma degli atti ***normativi*** elencati nell'allegato IV.

Emendamento 64

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti ***applicabili*** elencati nell'allegato IV,

Emendamento

Nel caso di una domanda di omologazione di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica a norma degli atti ***normativi*** elencati nell'allegato IV,

l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo **e alle schede informative** fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.

Or. en

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Una domanda di omologazione mista è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle schede di omologazione UE, compresi i verbali di prova, richieste a norma degli atti **applicabili** elencati nell'allegato IV.

Emendamento

Una domanda di omologazione a tappe è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, da tutte le schede di omologazione UE **o UNECE**, compresi i verbali di prova **e le schede informative**, richieste a norma degli atti **normativi** elencati nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Per i sistemi per i quali non è stata presentata alcuna scheda di omologazione UE, la domanda è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle informazioni di cui all'allegato I, richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, e da un verbale di prova in luogo della scheda di omologazione UE.

Emendamento

Per i sistemi per i quali non è stata presentata alcuna scheda di omologazione UE **o UNECE**, la domanda è corredata, oltre che dal fascicolo informativo di cui all'articolo 22, dalle informazioni di cui all'allegato I, richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo, e da un verbale di prova in luogo della scheda di omologazione UE **o UNECE**.

Or. en

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

Emendamento

a) nella prima fase, le parti del fascicolo informativo e, *ove del caso, dei verbali di prova e* delle schede di omologazione UE *o UNECE* riguardanti lo stadio di completamento del veicolo base;

Or. en

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione UE del veicolo rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Emendamento

b) nella seconda fase e nelle fasi successive, le parti del fascicolo informativo e delle schede di omologazione UE relative allo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia della scheda di omologazione UE del veicolo **completo** rilasciata nel precedente stadio di costruzione e un elenco completo delle modifiche o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) **possono essere** comunicate in conformità

Emendamento

Le informazioni di cui alle lettere a) e b) **sono** comunicate in conformità

all'articolo 22, paragrafo 2.

all'articolo 22, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 70

Proposta di regolamento

Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo.

Emendamento

L'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso al software e agli algoritmi del veicolo, ***unitamente alla documentazione o ad altre informazioni che consentono un livello adeguato e pertinente di comprensione dei sistemi e delle funzioni di tale software, che permettono al veicolo di soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.***

In caso di omologazione del veicolo completo, l'autorità di omologazione e i servizi tecnici hanno accesso a tutte le strategie di gestione del motore che possono essere utilizzate. Il costruttore rende pubbliche le informazioni pertinenti concernenti tali strategie di gestione, compresi i relativi parametri e le giustificazioni tecniche che descrivono in dettaglio i motivi per cui esse sono necessarie.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) che non sia stata ancora rilasciata nessuna omologazione del tipo di veicolo,

Emendamento

b) che non sia stata ancora rilasciata nessuna omologazione del tipo di veicolo,

sistema, componente o entità tecnica in questione;

sistema, componente o entità tecnica in questione, **la cui prova è la dichiarazione del costruttore**;

Or. en

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di omologazioni distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

Emendamento

d) nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura a tappe, la procedura mista e la procedura in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 20, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche siano oggetto di **valide** omologazioni distinte conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione

Il fascicolo di omologazione contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

Emendamento

Il fascicolo di omologazione **può essere conservato su supporto elettronico e** contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico la gestione dell'omologazione UE.

Or. en

Emendamento 74

Proposta di regolamento

Articolo 24 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

A norma dell'articolo 20, **paragrafi 4 e 5**, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

Emendamento

A norma dell'articolo 20, in caso di procedure di omologazione a tappe, mista o in più fasi, l'autorità di omologazione rifiuta di rilasciare l'omologazione UE se scopre che i sistemi, i componenti o le entità tecniche non sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento o degli atti elencati nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 75

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di omologazione invia ogni 3 mesi alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione un elenco dei sistemi, componenti o entità tecniche ai quali ha rilasciato, modificato, rifiutato o revocato l'omologazione UE durante il periodo precedente. L'elenco include le informazioni indicate nell'allegato XIV.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 76

Proposta di regolamento

Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Se un'autorità di omologazione

PR\1100240IT.doc

Emendamento

4. Se un'autorità di omologazione

39/94

PE585.750v01-00

rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione.

rifiuta o revoca un'omologazione UE, ne informa immediatamente le autorità di omologazione degli altri Stati membri e la Commissione, specificando i motivi della sua decisione ***mediante un sistema elettronico comune sicuro di scambio di informazioni o sotto forma di file elettronico sicuro.***

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) i verbali di prova prescritti dagli atti normativi *di cui all'articolo 28, paragrafo 1, in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica, o la scheda dei risultati delle prove in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo;*

Emendamento

b) i verbali di prova prescritti dagli atti normativi ***elencati nell'allegato IV;***

Or. en

Emendamento 78

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) i nomi e i campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;

Emendamento

c) ***in caso di omologazione del veicolo completo,*** i nomi e i campioni delle firme delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;

Or. en

Emendamento 79

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità.

Emendamento

d) in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità ***del tipo di veicolo.***

Or. en

Emendamento 80

Proposta di regolamento

Articolo 26 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova richiesti negli atti normativi ***di cui all'articolo 28, paragrafo 1,*** per i sistemi, i componenti o le entità tecniche per i quali non è stata rilasciata nessuna scheda di omologazione UE.

Emendamento

5. Se il costruttore del veicolo sceglie la procedura di omologazione mista, l'autorità di omologazione completa il fascicolo di omologazione con i riferimenti ai verbali di prova richiesti negli atti normativi ***elencati nell'allegato IV*** per i sistemi, i componenti o le entità tecniche per i quali non è stata rilasciata nessuna scheda di omologazione UE ***e indica l'ultimo atto normativo e, ove del caso, la fase di attuazione di tale atto normativo applicabile all'omologazione del veicolo.***

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento

Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La conformità alle prescrizioni tecniche del presente regolamento e ***degli*** atti normativi elencati nell'allegato IV è

Emendamento

1. ***Ai fini delle omologazioni UE, l'autorità di omologazione verifica*** la conformità alle prescrizioni tecniche del

dimostrata mediante prove adeguate, *in conformità ai pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV*, eseguite da servizi tecnici designati.

presente regolamento e *dei pertinenti* atti normativi elencati nell'allegato IV mediante prove adeguate eseguite da servizi tecnici designati.

Il formato dei verbali di prova è conforme alle prescrizioni generali di cui all'allegato V, appendice 3.

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione *dell'autorità di omologazione* i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti pertinenti elencati nell'allegato IV.

Emendamento

2. Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione *dei servizi tecnici* i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche richiesti a norma degli atti *normativi* pertinenti elencati nell'allegato IV.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Le prove necessarie sono eseguite in conformità dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV. Qualora le procedure di prova figuranti nei pertinenti atti normativi prevedano una gamma di valori, i servizi tecnici sono in grado di definire i parametri e le condizioni utilizzati per eseguire le prove adeguate di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. *I costruttori di veicoli rendono pubblici i dati necessari ai fini delle prove di verifica della conformità da parte di terzi. La Commissione adotta atti di esecuzione per definire i dati che devono essere resi pubblici e le condizioni di tale pubblicazione, tenendo conto della necessità di tutelare i segreti commerciali e di preservare i dati personali in conformità della legislazione nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.

2. L'autorità di omologazione che ha rilasciato un'omologazione globale di un tipo di veicolo verifica un numero **adeguato e** statisticamente rilevante di campioni di veicoli e di certificati di conformità per comprovarne la conformità agli articoli 34 e 35 e verifica la correttezza dei dati contenuti in tali certificati.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE.

Emendamento

4. Per verificare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua, su campioni prelevati nei locali del costruttore, compresi gli impianti di produzione, i controlli o le prove richiesti per l'omologazione UE. ***I controlli sono effettuati almeno una volta l'anno, a intervalli casuali stabiliti dall'autorità di omologazione. I primi controlli sul prodotto sono effettuati entro un anno dalla data di rilascio dei certificati di conformità.***

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che ***la procedura*** di conformità della produzione ***sia seguita*** correttamente o ritira l'omologazione.

Emendamento

5. L'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE e che stabilisce che il costruttore non produce più i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in conformità al tipo omologato, ***alle prescrizioni del presente regolamento o alle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV***, o che i certificati di conformità non soddisfano più gli articoli 34 e 35, anche se la produzione continua, adotta le misure necessarie a garantire che ***le disposizioni*** di conformità della produzione ***siano seguite*** correttamente o ritira l'omologazione. ***L'autorità di omologazione può decidere***

di adottare tutte le necessarie misure restrittive conformemente agli articoli 53 e 54.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 30

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 30

soppresso

Struttura tariffaria nazionale per i costi di omologazione e di vigilanza del mercato

- 1. Gli Stati membri istituiscono una struttura tariffaria nazionale per coprire i costi delle attività di omologazione e di vigilanza del mercato nonché delle prove di omologazione e delle prove e delle ispezioni di conformità della produzione svolte dai servizi tecnici da essi designati.***
- 2. Tali tariffe nazionali sono pagate dai costruttori che hanno presentato domanda di omologazione nello Stato membro interessato. Le tariffe non sono riscosse direttamente dai servizi tecnici.***
- 3. La struttura tariffaria nazionale copre altresì i costi delle ispezioni e delle prove di verifica della conformità svolte dalla Commissione in conformità all'articolo 9. Tali contributi costituiscono entrate esterne con destinazione specifica per il bilancio generale dell'Unione europea, a norma dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento finanziario²⁶.***
- 4. Gli Stati membri notificano i particolari della loro struttura tariffaria nazionale agli altri Stati membri e alla Commissione. La prima notifica è effettuata il [data di entrata in vigore del presente regolamento + 1 anno]. I successivi aggiornamenti delle strutture***

tariffarie nazionali sono notificati agli altri Stati membri e alla Commissione su base annua.

5. *La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire l'integrazione di cui al paragrafo 3 da applicare alle tariffe nazionali di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.*

²⁶ *Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pagg. 1-96).*

Or. en

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 31 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione **sono così sostanziali da non poter** essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.

Emendamento

5. Se l'autorità di omologazione constata che le modifiche delle informazioni contenute nel fascicolo di omologazione **non possono** essere oggetto di un'estensione dell'omologazione esistente, rifiuta di modificare l'omologazione UE e richiede al costruttore di chiedere una nuova omologazione UE.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le omologazioni dei veicoli, *dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche* sono rilasciate per un periodo limitato di **5** anni, *senza possibilità di proroga*. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione. *Alla* data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli, *ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche nuovi di tale* tipo.

Emendamento

1. Le omologazioni dei veicoli sono rilasciate per un periodo limitato di **8** anni. La data di scadenza è indicata nella scheda di omologazione *UE*. *Prima della* data di scadenza riportata sulla scheda di omologazione, l'omologazione può essere rinnovata su domanda del costruttore e solo dopo che l'autorità di omologazione ha verificato che il tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica soddisfa tutte le prescrizioni degli atti normativi pertinenti relative ai veicoli *del* tipo *omologato*. *Laddove il tipo omologato non sia cambiato, tale verifica non richiede che siano ripetute le prove eseguite ai sensi dell'articolo 28.*

Per consentire all'autorità di omologazione di svolgere i propri compiti, il costruttore presenta la domanda non prima di 12 mesi e non più tardi di 6 mesi prima della data di scadenza della scheda di omologazione UE.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 34 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere anche per via elettronica il certificato di conformità *alle autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione*.

Emendamento

6. Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere anche per via elettronica il certificato di conformità.

Or. en

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 36 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Gli operatori economici immettono sul mercato soltanto i veicoli, i componenti o le entità tecniche che recano le marcature previste in conformità del presente regolamento.*

Or. en

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 38 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

3. Se i provvedimenti necessari ad adeguare gli atti normativi di cui al paragrafo 1 non sono stati adottati, la Commissione può autorizzare mediante decisione l'estensione **della validità** dell'omologazione UE provvisoria, su richiesta dello Stato membro che l'ha rilasciata. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 94

Proposta di regolamento Articolo 40 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui

2. Gli Stati membri possono decidere di esentare qualsiasi tipo di veicolo di cui

al paragrafo 1 **da** una o più delle prescrizioni **sostanziali** degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.

al paragrafo 1 **dalla conformità a** una o più delle prescrizioni degli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione che stabiliscano prescrizioni alternative pertinenti.

Or. en

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Le autorità di omologazione degli Stati membri comunicano entro due mesi la loro decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale.

Emendamento

4. Le autorità di omologazione degli Stati membri comunicano entro due mesi la loro decisione all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale.
Qualora non venga sollevata alcuna obiezione entro tale termine di due mesi, l'omologazione nazionale si considera accettata.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 41 – paragrafo 5 – comma 1

Testo della Commissione

Su richiesta di un richiedente che desideri immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione nazionale per veicoli prodotti piccole serie, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie fornisce all'autorità nazionale dell'altro Stato membro copia della scheda di omologazione, ***compreso il fascicolo di omologazione.***

Emendamento

Su richiesta di un richiedente che desideri immettere sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione in un altro Stato membro un veicolo con un'omologazione nazionale per veicoli prodotti piccole serie, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie fornisce all'autorità nazionale dell'altro Stato membro copia della scheda di omologazione, ***compresi i relativi allegati.***

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III.

Emendamento

1. Gli Stati membri rilasciano un'omologazione UE individuale di un veicolo a un veicolo che soddisfa le prescrizioni di cui all'allegato IV, parte I, appendice 2 o, per i veicoli per uso speciale, all'allegato IV, parte III. ***La presente disposizione non si applica ai veicoli incompleti.***

Or. en

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 42 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal ***costruttore o dal*** proprietario del veicolo o da un ***suo*** rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Emendamento

2. La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo, ***dal costruttore*** o da un rappresentante ***del costruttore***, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Or. en

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri possono decidere

Emendamento

1. Gli Stati membri possono decidere

di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni *sostanziali* di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.

di esentare un determinato veicolo, sia esso unico o meno, dall'osservanza di una o più disposizioni del presente regolamento o delle prescrizioni di cui agli atti normativi elencati nell'allegato IV, a condizione di imporre prescrizioni alternative pertinenti.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal *costruttore o dal* proprietario del veicolo o da un *suo* rappresentante, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Emendamento

2. La domanda di omologazione UE individuale di un veicolo è presentata dal proprietario del veicolo, *dal costruttore* o da un rappresentante *del costruttore*, purché quest'ultimo sia stabilito nell'Unione.

Or. en

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 43 – paragrafo 6 – comma 1

Testo della Commissione

Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni *necessarie a presentare la domanda di immatricolazione* di cui *alla direttiva 1999/37/CE del Consiglio*²⁸.

Emendamento

Il formato della scheda di omologazione nazionale individuale di un veicolo si basa sul modello di scheda di omologazione UE di cui all'allegato VI e reca almeno le informazioni *contenute nel modello di scheda di omologazione UE individuale* di cui *all'allegato VI*.

²⁸ *Direttiva 1999/37/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli (GU L 138*

Emendamento 102

Proposta di regolamento Articolo 44 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie.

Emendamento

3. Uno Stato membro autorizza la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di un veicolo al quale un altro Stato membro ha rilasciato un'omologazione nazionale individuale conformemente all'articolo 43, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni alternative pertinenti in base alle quali il veicolo è stato omologato non sono equivalenti alle proprie ***o che il veicolo non è conforme a tali prescrizioni.***

Emendamento 103

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi.

Emendamento

1. Le procedure di cui agli articoli ***42 e 43*** possono applicarsi ad un determinato veicolo durante le fasi successive del suo completamento in conformità ad una procedura di omologazione in più fasi. ***Per i veicoli omologati secondo un'omologazione in più fasi si applica l'allegato XVII.***

Emendamento 104

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le procedure di cui agli articoli 43 e 44 non **possono sostituire** una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non **possono applicarsi** per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.

Emendamento

2. Le procedure di cui agli articoli **42 e 43** non **sostituiscono** una fase intermedia della normale sequenza di un'omologazione in più fasi e non **si applicano** per ottenere l'omologazione della prima fase di un veicolo.

Or. en

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato **o entrare in circolazione**, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione e l'uso su strada di tali veicoli.

Emendamento

I veicoli incompleti possono essere messi a disposizione sul mercato, ma le autorità nazionali responsabili dell'immatricolazione dei veicoli possono rifiutare l'immatricolazione, **l'entrata in circolazione** e l'uso su strada di tali veicoli.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 46 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. **Anche i veicoli esentati dall'obbligo di essere accompagnati da un certificato di conformità possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione se sono conformi alle pertinenti prescrizioni**

Emendamento

soppresso

tecniche del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 107

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

I veicoli di fine serie per i quali l'omologazione UE non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere ***messi a disposizione sul mercato***, immatricolati o entrare in circolazione, purché l'obbligo di cui al paragrafo 4 ***e i termini di cui ai paragrafi 2 e 4 siano rispettati***.

Emendamento

I veicoli di fine serie per i quali l'omologazione UE non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere immatricolati o entrare in circolazione, purché l'obbligo di cui al paragrafo 4 ***sia rispettato***.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati ***messi a disposizione sul mercato***, immatricolati o entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.

Emendamento

Il primo comma si applica soltanto ai veicoli che si trovavano già nel territorio dell'Unione e non erano ancora stati immatricolati o ***non erano ancora*** entrati in circolazione prima della cessazione della validità della loro omologazione UE.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. *Il paragrafo 1 si applica ai veicoli completi per un periodo di dodici mesi dalla data di cessazione della validità dell'omologazione UE e ai veicoli completati per un periodo di diciotto mesi da tale data.*

soppresso

Or. en

Emendamento 110

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità nazionale dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.

Un costruttore, che intenda mettere a disposizione sul mercato, immatricolare o far entrare in circolazione veicoli di fine serie in conformità al paragrafo 1, presenta una domanda all'autorità nazionale **di omologazione** dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione UE. La domanda specifica i motivi tecnici o economici che impediscono a tali veicoli di conformarsi alle nuove prescrizioni di omologazione e riporta il VIN dei veicoli interessati.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 47 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Emendamento

L'autorità nazionale **interessata decide**, entro **tre mesi** dal ricevimento della domanda, **se autorizzare** l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in circolazione di tali veicoli **nel territorio**

L'autorità nazionale **di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE autorizza**, entro **un mese** dal ricevimento della domanda, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione e l'entrata in

dello Stato membro interessato e determina il numero di veicoli per i quali può essere rilasciata l'autorizzazione.

circolazione di tali veicoli all'interno dell'Unione. L'autorità nazionale di omologazione che ha rilasciato l'omologazione comunica, entro un mese, il VIN dei veicoli interessati agli altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere ***messi a disposizione sul mercato***, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

Emendamento

4. Solo i veicoli di fine serie muniti di un certificato di conformità valido, che sia rimasto valido per almeno tre mesi dalla data del rilascio, ma per i quali l'omologazione non è più valida a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), possono essere immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.

Or. en

Emendamento 113

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. ***Il certificato di conformità dei veicoli messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrati in circolazione conformemente al presente articolo reca una menzione speciale attestante che tali veicoli sono veicoli di fine serie nonché la data fino alla quale tali veicoli possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione nell'Unione.***

Emendamento

soppresso

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 47 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli *autorizzati a essere messi a disposizione sul mercato*, immatricolati o *ad entrare* in circolazione a norma del presente articolo.

Emendamento

6. Gli Stati membri tengono un registro dei VIN dei veicoli immatricolati o *entrati* in circolazione a norma del presente articolo.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono anche autorizzare la messa a disposizione sul mercato o l'entrata in circolazione di componenti di ricambio o di entità tecniche da utilizzare sui veicoli omologati prima dell'entrata in vigore delle prescrizioni dei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato IV, conformemente alle prescrizioni del pertinente atto applicabile al momento dell'iniziale rilascio delle omologazioni.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 49 – titolo

Testo della Commissione

Procedura applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi ***a livello nazionale***

Emendamento

Procedura applicabile ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche che presentano gravi rischi

Or. en

Emendamento 117

**Proposta di regolamento
Articolo 50 – titolo**

Testo della Commissione

Notifica e procedure di opposizione delle misure restrittive adottate ***a livello nazionale***

Emendamento

Notifica e procedure di opposizione delle misure restrittive adottate ***in caso di rischio grave***

Or. en

Emendamento 118

**Proposta di regolamento
Articolo 50 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli ***altri*** Stati membri ***provvedono affinché siano adottate*** misure restrittive ***analoghe*** in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Emendamento

5. Se entro un mese dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1, un altro Stato membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. ***In caso di misure restrittive giustificate,*** gli Stati membri ***adottano le*** misure restrittive ***equivalenti necessarie*** in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Or. en

Emendamento 119

Proposta di regolamento

Articolo 51 – titolo

Testo della Commissione

Procedura di salvaguardia dell'Unione

Emendamento

Procedura di salvaguardia dell'Unione **in caso di rischio grave**

Or. en

Emendamento 120

Proposta di regolamento

Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Se nel corso della procedura di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione, **previa consultazione degli Stati membri e dell'operatore o degli operatori economici interessati, procede senza indugio a una valutazione della** misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia da considerare giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

Se nel corso della procedura di cui all'articolo 50, paragrafi 3 e 4, sono sollevate obiezioni nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro o se la Commissione ritiene che una misura nazionale sia contraria alla legislazione dell'Unione, la stessa Commissione **consulta senza indugio gli Stati membri e l'operatore o gli operatori economici interessati e valuta la** misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale sia da considerare giustificata o meno. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 121

Proposta di regolamento

Articolo 52 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 sia da considerare giustificata o no *e all'occorrenza propone misure opportune*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

4. La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri e gli operatori economici interessati, in particolare l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, e valuta le misure nazionali adottate. In base ai risultati della valutazione, la Commissione decide se la misura nazionale di cui al paragrafo 1 sia da considerare giustificata o no. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 122

**Proposta di regolamento
Articolo 52 – paragrafo 5 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Se la Commissione ritiene che una misura nazionale è giustificata, tutti gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica siano ritirati dal mercato e ne informano la Commissione. Se la Commissione ritiene che una misura nazionale è ingiustificata, lo Stato membro interessato ritira o adatta la misura, conformemente alla decisione della Commissione di cui al paragrafo 3.

Or. en

Emendamento 123

**Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione, le autorità di vigilanza del mercato **o la Commissione possono** adottare le **necessarie** misure **restrittive in conformità all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008**, al fine di **vietare o limitare la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non conformi oppure di ritirarli da tale mercato o di richiamarli, compresa la revoca dell'omologazione da parte dell'autorità di omologazione che aveva rilasciato l'omologazione UE, fino a quando l'operatore economico interessato non avrà preso tutte le misure correttive idonee a garantire che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche siano rimessi in conformità.**

Emendamento

1. Qualora veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non siano conformi al tipo omologato, non siano conformi al presente regolamento o siano stati omologati sulla base di dati inesatti, le autorità di omologazione **o** le autorità di vigilanza del mercato **chiedono senza indugio al pertinente operatore economico di** adottare **tutte** le misure **correttive adeguate** al fine di **rendere il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica conformi a tali prescrizioni o adottano misure restrittive per ritirare il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica dal mercato o per richiamarli entro un termine ragionevole, a seconda della natura del rischio.**

L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008 si applica alle misure restrittive di cui al primo comma.

Or. en

Emendamento 124

**Proposta di regolamento
Articolo 53 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. ***Ai fini del paragrafo 1***, le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione **sono considerate** una non conformità al tipo

Emendamento

2. Le divergenze rispetto a quanto indicato dal certificato di omologazione UE o dal fascicolo di omologazione **costituiscono** una non conformità **formale** al tipo omologato. **Le autorità di**

omologato.

omologazione o le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro chiedono al pertinente operatore economico di rettificare tale non conformità formale. Qualora la non conformità persista, tali autorità possono adottare ulteriori misure restrittive necessarie come stabilito al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 125

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Qualora un'autorità di omologazione o un'autorità di vigilanza del mercato riscontri che veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche non sono conformi al presente regolamento o che l'omologazione è stata rilasciata sulla base di dati inesatti oppure che i veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche accompagnati da un certificato di conformità o recanti un marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, può adottare tutte le misure restrittive opportune in conformità all'articolo 53, paragrafo 1.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 126

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'autorità di omologazione, l'autorità di vigilanza del mercato o la Commissione richiede inoltre all'autorità

Emendamento

2. In caso di non conformità diversa da quella formale di cui all'articolo 53, paragrafo 2, l'autorità di omologazione o

di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato o, qualora applicabile, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato siano rimessi in conformità.

l'autorità di vigilanza del mercato richiede all'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE di verificare che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche in produzione continuino ad essere conformi al tipo omologato o, qualora applicabile, che i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche immessi sul mercato siano rimessi in conformità.

Or. en

Emendamento 127

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Al ricevimento della richiesta di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua una valutazione in merito ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. L'autorità di omologazione deve inoltre verificare i dati in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con l'autorità di omologazione.

Emendamento

5. Al ricevimento della richiesta di cui ai paragrafi da 1 a 4, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE effettua una valutazione in merito ai veicoli, ai sistemi, ai componenti o alle entità tecniche interessati, che copra tutte le prescrizioni di cui al presente regolamento. ***Se del caso***, l'autorità di omologazione deve inoltre verificare i dati in base ai quali è stata rilasciata l'omologazione. Gli operatori economici interessati cooperano pienamente con l'autorità di omologazione.

Or. en

Emendamento 128

Proposta di regolamento Articolo 54 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato

Emendamento

9. Se entro un mese dalla notifica delle misure restrittive adottate a norma dell'articolo 53, paragrafo 1, un altro Stato

membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. Gli *altri* Stati membri *provvedono affinché siano adottate* misure restrittive *analoghe* in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

membro o la Commissione non sollevano alcuna obiezione nei confronti di una misura restrittiva adottata da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata. *In caso di misure restrittive giustificate*, gli Stati membri *adottano le* misure restrittive *equivalenti necessarie* in relazione al veicolo, al sistema, al componente o all'entità tecnica in questione.

Or. en

Emendamento 129

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Un costruttore, cui è stata rilasciata un'omologazione globale di un tipo di veicolo e che è obbligato a richiamare veicoli in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, **paragrafi 1 e 6, all'articolo 51, paragrafo 4**, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione globale di un tipo di veicolo.

Emendamento

1. Un costruttore, cui è stata rilasciata un'omologazione globale di un tipo di veicolo e che è obbligato a richiamare veicoli in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, **paragrafo 1**, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato tale omologazione globale di un tipo di veicolo.

Or. en

Emendamento 130

Proposta di regolamento Articolo 57 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un costruttore di sistemi,

Emendamento

2. Un costruttore di sistemi,

componenti o entità tecniche, cui è stata rilasciata un'omologazione UE e che è obbligato a richiamare sistemi, componenti o entità tecniche in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, **paragrafi 1 e 6**, **all'articolo 51, paragrafo 4**, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE.

componenti o entità tecniche, cui è stata rilasciata un'omologazione UE e che è obbligato a richiamare sistemi, componenti o entità tecniche in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, all'articolo 15, paragrafo 1, all'articolo 17, paragrafo 2, all'articolo 49, **paragrafo 1**, all'articolo 52, paragrafo 1 e all'articolo 53, paragrafo 1, del presente regolamento oppure all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008, informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE.

Or. en

Emendamento 131

Proposta di regolamento

Articolo 59 – paragrafo 2 – comma 3

Testo della Commissione

Se la misura è di portata generale, viene opportunamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un atto equivalente.

Emendamento

Se la misura è di portata generale, viene opportunamente pubblicata nella Gazzetta ufficiale nazionale, **sulla homepage dell'autorità di omologazione, sulla homepage dell'autorità di vigilanza del mercato** o in un atto equivalente.

Or. en

Emendamento 132

Proposta di regolamento

Articolo 60 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie.

Emendamento

Tale atto delegato precisa le date dell'applicazione obbligatoria del regolamento UNECE o delle sue modifiche e comprende, se del caso, disposizioni transitorie **e, ove del caso ai fini**

dell'omologazione, la prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e la messa a disposizione sul mercato dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche.

Or. en

Emendamento 133

Proposta di regolamento Articolo 63 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento *o* agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.

Emendamento

1. Il costruttore non fornisce informazioni tecniche relative alle specifiche del tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica di cui al presente regolamento, agli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso ***o agli atti normativi elencati nell'allegato IV***, diverse dalle specifiche del tipo omologato dall'autorità di omologazione.

Or. en

Emendamento 134

Proposta di regolamento Articolo 65 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Finché la Commissione non avrà adottato la norma pertinente tramite l'attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o organismi di normazione analoghi, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo saranno presentate in modo facilmente accessibile, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo uno sforzo ragionevole.

Emendamento

Finché la Commissione non avrà adottato la norma pertinente tramite l'attività del Comitato europeo di normazione (CEN) o organismi di normazione analoghi, le informazioni OBD e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo saranno presentate in modo facilmente accessibile ***e leggibile mediante dispositivi informatici***, così da poter essere utilizzate dagli operatori indipendenti compiendo

uno sforzo ragionevole.

Or. en

Emendamento 135

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 9 – comma 1

Testo della Commissione

I riparatori indipendenti hanno accesso gratuitamente alle informazioni sulle riparazioni e le manutenzioni effettuate su un veicolo memorizzate in una banca dati centrale del costruttore del veicolo o in una banca dati a suo nome.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 136

Proposta di regolamento

Articolo 65 – paragrafo 9 – comma 2

Testo della Commissione

Tali riparatori indipendenti sono in grado di accedere alle informazioni *pertinenti contenute nella banca dati* riguardanti le riparazioni e le manutenzioni che hanno eseguito.

Emendamento

Se le informazioni sulle riparazioni e le manutenzioni effettuate su un veicolo sono memorizzate in una banca dati centrale del costruttore del veicolo o a suo nome, i riparatori indipendenti *hanno accesso gratuitamente a tali informazioni* e sono in grado di accedere alle informazioni riguardanti le riparazioni e le manutenzioni che hanno eseguito.

Or. en

Emendamento 137

Proposta di regolamento

Articolo 66 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Spetta al costruttore finale fornire **agli operatori indipendenti le informazioni relative al veicolo completo.**

Emendamento

2. **In caso di omologazione in più fasi**, spetta al costruttore finale fornire **accesso alle informazioni OBD e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo riguardanti la/e fase/i di costruzione dello stesso e il legame con la/e fase/i precedente/i.**

Or. en

Emendamento 138

**Proposta di regolamento
Articolo 67 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 8. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

Emendamento

1. Il costruttore può chiedere la corresponsione di un importo ragionevole e proporzionato per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli, escluse le informazioni di cui all'articolo 65, paragrafo 9. Tale importo non scoraggia l'accesso a tali informazioni e tiene conto della misura in cui l'operatore indipendente le utilizza.

Or. en

Emendamento 139

**Proposta di regolamento
Articolo 71 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3, di seguito **denominata** l'"autorità **di omologazione**", è responsabile della

Emendamento

1. L'autorità di omologazione designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 7, paragrafo 3 **o l'organismo di accreditamento conformemente al regolamento (CE)**

valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.

n. 765/2008, di seguito *denominato* l'"autorità *designante*", è responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio dei servizi tecnici, compresi, se del caso, i subappaltatori o le affiliate di tali servizi tecnici.

Or. en

Emendamento 140

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. *L'autorità di omologazione è organizzata in modo che la notifica* di un servizio tecnico *sia presa da* persone *diverse da quelle* che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.

Emendamento

3. La *designazione* di un servizio tecnico *non è effettuata dalle* persone che hanno effettuato la valutazione del servizio tecnico.

Or. en

Emendamento 141

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. *L'autorità di omologazione* non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

Emendamento

4. *Il personale dell'autorità designante responsabile della valutazione, della designazione, della notifica e del monitoraggio del servizio tecnico* non svolge nessuna delle attività svolte dai servizi tecnici e non fornisce servizi di consulenza su base commerciale o concorrenziale.

Or. en

Emendamento 142

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. *L'autorità di omologazione dispone di un numero sufficiente di dipendenti competenti per l'esecuzione adeguata dei compiti previsti dal presente regolamento.*

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 143

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità *di omologazione* è oggetto di una valutazione inter pares condotta da due autorità *di omologazione* di altri Stati membri *ogni due anni*.

Emendamento

L'autorità *designante* è oggetto di una valutazione inter pares condotta da due autorità *designanti* di altri Stati membri.

Or. en

Emendamento 144

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 8 – comma 2

Testo della Commissione

Gli Stati membri elaborano il programma annuale delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate, *e lo trasmette alla Commissione.*

Emendamento

Il forum istituito all'articolo 10 elabora un programma di lavoro delle valutazioni inter pares, garantendo un'adeguata rotazione tra autorità di omologazione valutatrici e valutate. *Il programma di lavoro tiene conto dell'esame delle autorità di omologazione effettuato dagli Stati membri di cui all'articolo 6, paragrafo 6, e garantisce che le autorità di omologazione siano oggetto di una*

valutazione inter pares almeno una volta ogni sei anni.

Or. en

Emendamento 145

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Le conclusioni della valutazione inter pares sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10 *sulla base di una valutazione condotta dalla Commissione e sono formulate raccomandazioni.*

Emendamento

9. Le conclusioni della valutazione inter pares sono comunicate a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esse sono discusse dal forum istituito all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 146

Proposta di regolamento Articolo 71 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire il modello per la fornitura di informazioni sulle procedure degli Stati membri di cui al paragrafo 7. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 147

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;

Emendamento

(b) categoria B: supervisione delle prove previste nel presente regolamento e negli atti elencati nell'allegato IV, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi; **la preparazione e la supervisione delle prove sono effettuate soltanto da un supervisore del servizio tecnico;**

Or. en

Emendamento 148

Proposta di regolamento

Articolo 72 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.

Emendamento

3. Un servizio tecnico è istituito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro e gode di personalità giuridica, tranne nel caso di un servizio tecnico **appartenente a un'autorità di omologazione e di un servizio tecnico** interno accreditato di un costruttore di cui all'articolo 76.

Or. en

Emendamento 149

Proposta di regolamento

Articolo 75 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità **di omologazione** designante, alcune delle

Emendamento

1. I servizi tecnici possono subappaltare, con il consenso dell'autorità designante, alcune delle categorie di

categorie di attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.

attività per le quali sono stati designati a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, o far svolgere queste attività da un'affiliata.

Or. en

Emendamento 150

Proposta di regolamento Articolo 75 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. I subappaltatori dei servizi tecnici devono essere notificati all'autorità di omologazione e i loro nomi devono essere pubblicati dalla Commissione.

Or. en

Emendamento 151

Proposta di regolamento Articolo 76 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Non è necessario notificare un servizio tecnico interno alla Commissione ai fini dell'articolo 78, ma il costruttore della cui impresa fa parte o l'organismo di accreditamento nazionale trasmettono informazioni sul relativo accreditamento all'autorità di omologazione, su richiesta di quest'ultima.

soppresso

Or. en

Emendamento 152

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Prima di designare un servizio tecnico, l'autorità **di omologazione** lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

Emendamento

Prima di designare un servizio tecnico, l'autorità **designante** lo valuta secondo una check-list di valutazione che include almeno le prescrizioni elencate nell'allegato V, appendice 2. La valutazione comprende una valutazione in loco dei locali del servizio tecnico che chiede la designazione, e, se del caso, delle affiliate o dei subappaltatori, situati all'interno o all'esterno dell'Unione.

Or. en

Emendamento 153

Proposta di regolamento

Articolo 77 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Rappresentanti delle autorità **di omologazione** di almeno due altri Stati membri, in coordinamento con l'autorità **di omologazione** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente e insieme ad un rappresentante della Commissione formano un gruppo di valutazione congiunta e partecipano alla valutazione del servizio tecnico richiedente, compresa la valutazione in loco. L'autorità **di omologazione** designante **dello Stato membro in cui è stabilito il** servizio tecnico richiedente dà a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico richiedente.

Emendamento

Rappresentanti delle autorità **designanti** di almeno due altri Stati membri, in coordinamento con l'autorità **designante** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente e insieme ad un rappresentante della Commissione formano un gruppo di valutazione congiunta e partecipano alla valutazione del servizio tecnico richiedente, compresa la valutazione in loco. L'autorità designante **del** servizio tecnico richiedente dà a tali rappresentanti accesso tempestivo ai documenti necessari per valutare il servizio tecnico richiedente.

Or. en

Emendamento 154

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità **di omologazione** a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

Emendamento

5. Gli Stati membri notificano alla Commissione i nomi dei rappresentanti dell'autorità **designante** a cui rivolgersi per ogni valutazione congiunta.

Or. en

Emendamento 155

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 7 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità **di omologazione** notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

Emendamento

L'autorità **designante** notifica la relazione di valutazione alla Commissione e alle autorità designanti degli altri Stati membri insieme alle prove che documentano la competenza del servizio tecnico e le disposizioni adottate per monitorare regolarmente il servizio tecnico e garantire che continuerà a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 156

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 7 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità **di omologazione** notificante presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.

Emendamento

L'autorità **designante** notificante presenta inoltre elementi probanti circa la disponibilità di personale competente per il controllo del servizio tecnico, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6.

Emendamento 157

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Le autorità **di omologazione** degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.

Emendamento

8. Le autorità **designanti** degli altri Stati membri e la Commissione possono esaminare la relazione di valutazione e le prove documentali, fare domande o esprimere preoccupazioni e chiedere ulteriori prove documentali entro un mese dalla notifica della relazione di valutazione e delle prove documentali.

Or. en

Emendamento 158

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. L'autorità **di omologazione** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

Emendamento

9. L'autorità **designante** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente risponde alle domande, alle preoccupazioni e alle richieste di ulteriori prove documentali entro quattro settimane dalla ricezione.

Or. en

Emendamento 159

Proposta di regolamento Articolo 77 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Le autorità **di omologazione** degli

Emendamento

10. Le autorità **designanti** degli altri

altri Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità *di omologazione* dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità *di omologazione* tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità *di omologazione* decida di non seguire le raccomandazioni rivolte dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.

Stati membri o la Commissione possono, individualmente o congiuntamente, rivolgere raccomandazioni all'autorità *designante* dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico richiedente entro quattro settimane dalla ricezione della risposta di cui al paragrafo 9. Tale autorità *designante* tiene conto delle raccomandazioni al momento di decidere in merito alla designazione del servizio tecnico. Laddove tale autorità *designante* decida di non seguire le raccomandazioni rivolte dagli altri Stati membri o dalla Commissione, ne fornisce le motivazioni entro due settimane dall'adozione della decisione.

Or. en

Emendamento 160

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

Entro **28 giorni** dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità *di omologazione*. Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e decide mediante un atto di esecuzione in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Emendamento

Entro **un mese** dalla notifica, uno Stato membro o la Commissione può sollevare obiezioni per iscritto, esponendo le proprie argomentazioni relative al servizio tecnico o al suo controllo da parte dell'autorità *designante*. Se uno Stato membro o la Commissione solleva obiezioni, l'effetto della notifica è sospeso. In questo caso, la Commissione consulta le parti interessate e decide mediante un atto di esecuzione in merito alla revoca o meno della sospensione della notifica. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 161

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità **di omologazione** e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità **di omologazione**, indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

Emendamento

3. Lo stesso servizio tecnico può essere designato da più autorità **designanti** e notificato alla Commissione dagli Stati membri di tali autorità **designanti**, indipendentemente dalla categoria o dalle categorie di attività che svolgerà a norma dell'articolo 72, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 162

Proposta di regolamento Articolo 78 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità **di omologazione** debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.

Emendamento

4. Qualora a norma di un atto normativo elencato nell'allegato IV un'autorità **designante** debba designare un organismo o un ente competente specifico per svolgere un'attività non inclusa nelle categorie di attività di cui all'articolo 72, paragrafo 1, lo Stato membro invia la notifica di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 163

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle

Emendamento

Qualora accerti o sia informata che un servizio tecnico non ottempera più alle

prescrizioni del presente regolamento, l'autorità **di omologazione** limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

prescrizioni del presente regolamento, l'autorità **designante** limita, sospende o ritira la designazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni.

Or. en

Emendamento 164

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

L'autorità **di omologazione** informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

Emendamento

L'autorità **designante** informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di qualsiasi sospensione, limitazione o ritiro di una notifica.

Or. en

Emendamento 165

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità **di omologazione** designante **trasferisce** le pratiche di tale servizio tecnico **ad un altro servizio tecnico affinché siano evase o siano tenute** a disposizione delle autorità di omologazione o delle autorità di vigilanza del mercato.

Emendamento

2. In caso di limitazione, sospensione o ritiro della designazione, ovvero di cessazione dell'attività del servizio tecnico, l'autorità designante **custodisce** le pratiche di tale servizio tecnico **e le mette** a disposizione delle autorità di omologazione o delle autorità di vigilanza del mercato.

Or. en

Emendamento 166

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità *di omologazione* informa le altre autorità *di omologazione* e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

Emendamento

L'autorità *designante* informa le altre autorità *designanti* e la Commissione quando la non conformità del servizio tecnico ha un impatto sulle schede di omologazione rilasciate sulla base delle relazioni di ispezione e dei verbali di prova rilasciati dal servizio tecnico oggetto della modifica della notifica.

Or. en

Emendamento 167

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità *di omologazione* presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità *di omologazione*. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità *di omologazione* designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

Emendamento

Entro due mesi dalla comunicazione delle modifiche della notifica, l'autorità *designante* presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità *designanti*. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche già immessi sul mercato, l'autorità designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o ritirare, entro un termine ragionevole, i certificati rilasciati indebitamente.

Or. en

Emendamento 168

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione

4. ***Gli altri certificati rilasciati*** sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano ***validi*** nei seguenti casi:

Emendamento

4. ***Le schede di omologazione rilasciate*** sulla base di verbali di ispezione e di prova redatti dal servizio tecnico la cui notifica è stata sospesa, limitata o ritirata restano ***valide*** nei seguenti casi:

Or. en

Emendamento 169

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione

a) in caso di sospensione di una ***notifica***, purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;

Emendamento

a) in caso di sospensione di una ***designazione***, purché, entro tre mesi dalla sospensione, l'autorità di omologazione che ha rilasciato la scheda di omologazione confermi per iscritto alle autorità di omologazione degli altri Stati membri e alla Commissione che assume le funzioni del servizio tecnico durante il periodo di sospensione;

Or. en

Emendamento 170

Proposta di regolamento

Articolo 79 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

b) in caso di limitazione o ritiro di una ***notifica***, per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le

Emendamento

b) in caso di limitazione o ritiro di una ***designazione***, per un periodo di tre mesi dalla limitazione o dal ritiro. L'autorità di omologazione che ha rilasciato i certificati può prorogare la validità dei medesimi di ulteriori periodi di tre mesi, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi, purché nel corso di tale periodo assuma le

funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.

funzioni del servizio tecnico la cui notifica è stata limitata o ritirata.

Or. en

Emendamento 171

Proposta di regolamento Articolo 79 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità **di omologazione** ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.

Emendamento

6. Una designazione come servizio tecnico può essere rinnovata solo dopo che l'autorità **designante** ha verificato che il servizio tecnico continui a soddisfare le prescrizioni del presente regolamento. Tale valutazione è condotta secondo la procedura di cui all'articolo 77.

Or. en

Emendamento 172

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

L'autorità **di omologazione** controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

Emendamento

L'autorità **designante** controlla continuamente i servizi tecnici per garantire la conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2.

Or. en

Emendamento 173

Proposta di regolamento Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità **di omologazione** di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.

Emendamento

I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità **designante** di verificare il soddisfacimento di tali prescrizioni.

Or. en

Emendamento 174

**Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 1 – comma 3**

Testo della Commissione

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità **di omologazione** in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

Emendamento

I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità **designante** in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, le infrastrutture, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche per cui sono stati designati.

Or. en

Emendamento 175

**Proposta di regolamento
Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 1**

Testo della Commissione

L'autorità **di omologazione** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a

Emendamento

L'autorità **designante** dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico garantisce che il servizio tecnico adempia il proprio obbligo di cui al paragrafo 2, a

meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

meno che non sussista un motivo legittimo per non farlo.

Or. en

Emendamento 176

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 4

Testo della Commissione

Il servizio tecnico o l'autorità **di omologazione** può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

Emendamento

Il servizio tecnico o l'autorità **designante** può chiedere che le informazioni trasmesse alle autorità di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.

Or. en

Emendamento 177

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Almeno ogni **30 mesi** l'autorità **di omologazione** valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2. Tale valutazione comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

Emendamento

Almeno ogni **3 anni** l'autorità **designante** valuta se ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità continua a soddisfare le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2 **e presenta una valutazione allo Stato membro responsabile**. Tale valutazione **è effettuata da un gruppo di valutazione congiunta designato secondo la procedura descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 4, e** comprende una visita in loco presso ciascun servizio tecnico sotto la sua responsabilità.

Or. en

Emendamento 178

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione

Entro due mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, gli Stati membri riferiscono alla Commissione e agli altri Stati membri in merito a tali attività di controllo. Le relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.

Emendamento

Il risultato della valutazione è comunicato a tutti gli Stati membri e alla Commissione e una sintesi è resa accessibile al pubblico. Esso è discusso dal forum istituito all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 179

Proposta di regolamento

Articolo 80 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Cinque anni dopo la notifica di un servizio tecnico, e successivamente ogni cinque anni, la valutazione per determinare se il servizio tecnico soddisfa ancora le prescrizioni di cui agli articoli da 72 a 76, agli articoli 84 e 85 e all'allegato V, appendice 2, è effettuata dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito il servizio tecnico e da un gruppo di valutazione congiunta designato secondo la procedura descritta all'articolo 77, paragrafi da 1 a 4.

Emendamento

soppresso

Or. en

Emendamento 180

Proposta di regolamento

Articolo 82 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum **di cui** all'articolo 10.

Emendamento

4. Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum **istituito** all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 181

**Proposta di regolamento
Articolo 83 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi sull'accREDITAMENTO, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accREDITAMENTO nazionale che ha accREDITATO un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

Emendamento

1. Qualora la designazione di un servizio tecnico si basi **anche** sull'accREDITAMENTO, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008, gli Stati membri assicurano che l'organismo di accREDITAMENTO nazionale che ha accREDITATO un determinato servizio tecnico sia tenuto aggiornato dall'autorità di omologazione in merito alle relazioni sugli incidenti e ad altre informazioni che si riferiscono a questioni sotto il controllo del servizio tecnico, quando tali informazioni sono pertinenti per la valutazione delle prestazioni del servizio tecnico.

Or. en

Emendamento 182

**Proposta di regolamento
Articolo 84 – paragrafo 2 – lettera a**

Testo della Commissione

a) consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto della **valutazione della conformità**;

Emendamento

a) consentono alla propria autorità di omologazione di presenziare alle loro attività all'atto della **prova dell'omologazione**;

Emendamento 183**Proposta di regolamento****Articolo 86***Testo della Commissione***Articolo 86**

Tariffe nazionali per i costi relativi alle attività svolte dalle autorità di omologazione

1. Gli Stati membri riscuotono diritti sui servizi tecnici che presentano domanda di designazione, stabiliti nel loro territorio, per coprire, in tutto o in parte, i costi relativi alle attività svolte dalle autorità nazionali responsabili dei servizi tecnici in conformità al presente regolamento.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione al fine di definire la struttura e l'entità dei diritti di cui al paragrafo 1, tenendo conto degli obiettivi di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente, di sostegno all'innovazione e di efficacia in termini di costi. Nel fissare il livello adeguato delle tariffe, un'attenzione particolare è rivolta ai servizi tecnici che hanno presentato un certificato valido rilasciato dall'organismo di accreditamento nazionale di cui all'articolo 83 e ai servizi tecnici che sono piccole e medie imprese quali definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁹. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

²⁹ ***Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).***

*Emendamento***soppresso**

Emendamento 184

Proposta di regolamento Articolo 88 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *Prima di adottare un atto delegato, la Commissione consulta esperti designati da ciascuno Stato membro conformemente ai principi definiti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.*

Or. en

Emendamento 185

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento, ***in particolare agli articoli da 11 a 19, da 72 a 76, 84 e 85*** e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

1. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di mancato adempimento da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici degli obblighi previsti agli articoli del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie ad assicurare che tali sanzioni siano applicate. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 186

Proposta di regolamento Articolo 89 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

c bis) l'inadeguato adempimento, da parte dei servizi tecnici, delle prescrizioni relative alla loro designazione.

Or. en

Emendamento 187

Proposta di regolamento

Articolo 89 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti o *marcature* a tale scopo.

Emendamento

b) la messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione di documenti, *certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione* a tale scopo.

Or. en

Emendamento 188

Proposta di regolamento

Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. *Le sanzioni amministrative previste sono efficaci, proporzionate e*

Emendamento

Qualora dalla verifica della conformità da parte della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafi 1 e 4 o all'articolo 54, paragrafo 1, emerga che il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica non è conforme alle prescrizioni stabilite nel presente regolamento, la Commissione può *valutare la necessità di* imporre sanzioni amministrative all'operatore economico interessato per violazione del presente regolamento. *Sulla base di tali valutazioni, la Commissione*

dissuasive. In particolare le sanzioni sono proporzionate al numero di veicoli non conformi immatricolati nel mercato dell'Unione o al numero di sistemi, componenti o entità tecniche non conformi messi a disposizione sul mercato dell'Unione.

adotta atti di esecuzione contenenti la decisione di imporre sanzioni amministrative.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 87, paragrafo 2.

La Commissione invia la propria decisione a tutti gli Stati membri e la comunica immediatamente agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano la decisione della Commissione senza indugio e ne informano la Commissione.

Or. en

Emendamento 189

Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione

Le sanzioni amministrative irrogate **dalla Commissione** non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme.

Emendamento

Le sanzioni amministrative irrogate **dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1** non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 89 per lo stesso inadempimento e non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica non conforme. **Inoltre, tali atti di esecuzione non sono adottati prima della conclusione di eventuali azioni eseguite nel quadro di procedure amministrative attuate dagli Stati membri e comunicate alla Commissione ai sensi dell'articolo 89.**

Or. en

Emendamento 190

Proposta di regolamento Articolo 90 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli importi delle sanzioni amministrative sono *considerati quali entrate del bilancio generale dell'Unione europea*.

Emendamento

3. Gli importi delle sanzioni amministrative *irrogate dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1* sono *detenuti dagli Stati membri per finalità di risarcimento delle persone danneggiate dalla violazione e di altre attività analoghe a vantaggio dei consumatori o, se del caso, della tutela ambientale all'interno dello Stato membro*.

Or. en

Emendamento 191

Proposta di regolamento Articolo 98 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Tuttavia dal [...] [PO: [please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione UE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo né vietano l'immatricolazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di un nuovo veicolo, qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti *delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso*, se un costruttore li richiede.

Emendamento

Tuttavia dal [...] [PO: [please insert the date 12 months after entry into force of this Regulation.] le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione UE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo né vietano l'immatricolazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di un nuovo veicolo, qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento e agli atti *normativi elencati nell'allegato IV*, se un costruttore li richiede.

Or. en

Emendamento 192

Proposta di regolamento

Allegato V – Appendice 1 – punto 1.1 – comma 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Un servizio tecnico designato per le attività della categoria A può effettuare o sovrintendere alle prove prescritte dagli atti normativi per cui è stato designato, nella sede del costruttore o presso terzi.

Or. en

Emendamento 193

Proposta di regolamento

Allegato XII – punto 1 – seconda colonna

Testo della Commissione

Emendamento

Unità

Unità

1 000

1 500

0

0

1 000

1 500

0

1 500

0

0

0

0

Or. en

Emendamento 194

Proposta di regolamento

Allegato XII – punto 2 – seconda colonna

Testo della Commissione

Emendamento

Unità

Unità

100

250

250

250

500 fino al 31 ottobre 2016
250 dal 1° novembre 2016
250
500
250

500 fino al 31 ottobre 2016
250 dal 1° novembre 2016
250
500
250

Or. en

Emendamento 195

Proposta di regolamento Allegato XVIII – punto 6 – punto 6.1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo - identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni - è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili in una banca dati *facilmente* accessibile agli operatori indipendenti.

Emendamento

Le informazioni relative a tutte le parti di cui il veicolo - identificato dal numero VIN e da ogni altro criterio aggiuntivo come interasse, potenza del motore, tipo di rifinitura o di opzioni - è dotato dal costruttore e che possono essere sostituite da pezzi di ricambio offerti dal costruttore ai suoi concessionari o meccanici autorizzati o a terzi mediante un riferimento a un numero di ricambi originali, devono essere rese disponibili, *sotto forma di insiemi di dati leggibili mediante dispositivi informatici e trattabili elettronicamente*, in una banca dati accessibile agli operatori indipendenti.

Or. en

Emendamento 196

Proposta di regolamento Allegato XVIII – punto 7 – punto 7.4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7.4 bis. I costruttori mettono a disposizione, attraverso un servizio web o in un formato scaricabile, un insieme di dati elettronici contenenti un elenco di

*numeri VIN e le caratteristiche di
specifica e di configurazione del veicolo
corrispondente.*

Or. en